

ad integrazione dell'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, è assicurata la responsabilità civile dell'Assicurato, nei limiti tutti di polizza, per fatto dei dipendenti.

a parziale deroga dell'Art.1 lettera B comma 2, la franchigia del 6% si intende abrogata;

ad integrazione dell'Art. 2, l'assicurazione nei limiti tutti di polizza, si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

A parziale deroga dell'art. 5 comma c) - Rischi esclusi, la garanzia si intende estesa ai danni arrecati alle cose di Terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, purchè non in lavorazione. Detta garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 e con un massimo risarcimento per anno assicurativo pari a 500,00.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere;

a parziale deroga dell'Art. 5 comma c) ed e) - Rischi esclusi e del punto 3 –condizioni speciali Mod. 5061, sono assicurati i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato.

La presente deroga è prestata con un limite di risarcimento di €250.000,00 con uno scoperto del 10% con un minimo di 250,00 ed un massimo di €2.500,00;